

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1871 del 13/04/2022
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE SILLARO AD USO INDUSTRIALE IN LOCALITA' MONTICINO, COMUNE DI CASTEL S. PIETRO TERME (BO). DITTA: COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL. PRATICA: BOPPA1272
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1958 del 12/04/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tredici APRILE 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; 1717/2021; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che con domanda PG.2015.0847584 del 26/11/2015, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, Cooperativa Trasporti Imola Scrl, c.f. 00287060370, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali dal torrente Sillaro, nel Comune di Castel S.Pietro Terme (BO), località Monticino, ad uso industriale, con scadenza al 31/12/2015, assentita con det. 11584 del 30/09/2008, (cod. pratica BOPPA1272);

CONSIDERATO che:

- l'utilizzo del bene pubblico è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- il canone viene quantificato con i parametri definiti per l'uso industriale della risorsa idrica e per l'occupazione dell'area demaniale con edificio contenente la pompa di sollevamento e con la condotta di adduzione delle acque al bacino di raccolta delle acque chiare;

CONSIDERATO che la derivazione oggetto di concessione, in base alla valutazione *ex ante* condotta col "metodo Era" di cui alla "Direttiva Derivazioni", ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima direttiva;

CONSIDERATO INOLTRE che il corpo idrico interessato dalla derivazione è il Torrente Sillaro cod. corpo idrico 062100000000 6 ER, il cui stato ecologico definito dal Piano di Gestione è *sufficiente*;

PRESO ATTO del parere espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna (prot. 21/02/2022.0007302.U acquisito al PG/2022/0028280 del 21/02/2022), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che le derivazioni d'acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell'allegato D della DGR 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) e la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e

145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) definito in det.11584/2008 nella misura di l/s 73 debba essere aggiornato ai sensi della DGR n. 2067/2015 nella misura pari a l/s 100 nel periodo estivo (maggio - settembre) e nella misura pari a l/s 160 in quello invernale (ottobre - aprile);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e non risultano pendenze con riferimento alle annualità pregresse;
- ha versato in data 07/04/2022 la somma pari a 509,59 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 28/06/2003, nella misura di 1.711,02 euro e successivamente integrato in data 11/09/2008 con la somma di 157,98 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica BOPPA1272;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Cooperativa Trasporti Imola Scrl, c.f. 00287060370, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali dal Torrente Sillaro ad uso industriale come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante elettropompa sommergibile da 15 kW, situata nel Comune di Castel S. Pietro Terme (BO), loc. Monticino, sul Torrente Sillaro (codice 062100000000 6 ER), ubicata su terreno demaniale catastalmente distinto al fg. n. 124, fronte mapp. n. 111; coordinate geografiche UTM RER x:705595; y: 915736;

- occupazione di terreno demaniale, catastalmente distinto al fg. 124 mapp. 126, con edificio di 18 mq a protezione della pompa di sollevamento, e occupazione di ml 90 con condotta di adduzione al bacino di raccolta delle acque chiare;
 - destinazione della risorsa idrica ad uso industriale;
 - portata massima di esercizio pari a 10 l/s; portata media pari a 2,6 l/s;
 - volume d’acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 65.000;
 - DMV da lasciar defluire a valle dell’opera di presa pari a l/s 100 nel periodo estivo e pari a l/s 160 in quello invernale (ottobre - aprile);
2. di stabilire la scadenza del titolo al 31 dicembre 2031;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 11/04/2022;
 4. di quantificare l’importo del canone dovuto per l’anno 2022 in 2.378,59 euro;
 5. di quantificare l’importo relativo al deposito cauzionale in 2.378,59 euro;
 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata al concessionario;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, risultando l’imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. 131/1986;
 10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell’art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto

riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali dal Torrente Sillaro rilasciata a Cooperativa Trasporti Imola Scrl, c.f. 00287060370 (cod. pratica BOPPA1272).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE

1. Il prelievo è esercitato mediante elettropompa sommergibile da 15 kW, situata nel Comune di Castel S. Pietro Terme (BO), loc. Monticino, sul Torrente Sillaro (codice 062100000000 6 ER), e ubicata su terreno demaniale catastalmente distinto al fg. n. 124, fronte mapp. n. 111; coordinate geografiche UTM RER x:705595; y: 915736;
2. E' presente un'occupazione di terreno demaniale, catastalmente distinto al fg. 124 mapp. 126, con edificio di 18 mq a protezione della pompa di sollevamento, e un'occupazione con una condotta di adduzione al bacino di raccolta delle acque chiare, del diametro di 200 mm per una lunghezza di 90 metri;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale, per lavaggio materiali lapidei, produzione di calcestruzzo preconfezionato.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 10, portata media pari a l/s 2,6 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 65.000.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato esclusivamente nel periodo dal 1 dicembre al 30 aprile, per circa 12 ore al giorno per un totale di circa 150 giorni. Dal primo maggio al 31 ottobre deve essere rimosso il tubo di pescaggio.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione per l'anno 2022,

pari a 2.378,59 euro, risultante dalla somma dei seguenti importi:

- a. per l'uso della risorsa idrica 2.189,31 euro;
 - b. per l'occupazione delle aree demaniali 189,28 euro;
2. Il pagamento del canone deve avvenire con PagoPa entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
 3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.378,59 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a

darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Deflusso minimo vitale** - E' fatto obbligo al concessionario di garantire il rispetto del DMV nella misura pari a l/s 100 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 160 in quello invernale;
2. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
3. **Sospensione del prelievo e rimozione tubo di pompaggio** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo, mediante la rimozione del tubo di pompaggio, nel periodo compreso tra l'1 maggio ed il 31 ottobre di ogni anno (*Parere Autorità di Bacino del Reno, prot. AR/2008/0835 acquisito al PG.2008.0156120 del 25/06/2008*).
4. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

6. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
10. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
11. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni dettate dagli enti competenti indicati nello specifico:

1. Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna (prot. 21/02/2022.0007302.U acquisito al PG/2022/0028280 del 21/02/2022) :

- è espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nelle fasce di rispetto, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;
 - eventuali i lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze, finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa, sono a totale carico del concessionario;
 - i lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera assentita (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero ecc. ecc.) sono a carico esclusivo del concessionario;
 - per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, questo Servizio può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;
2. Autorità di Bacino del Reno (prot. AR/2008/0835 acquisito al PG.2008.0156120 del 25/06/2008):
- siano adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché eventuali dispersioni d'acqua nell'area di cantiere siano convogliate, ove possibile, ad un impianto di trattamento, che potrebbe essere "naturale" con un ambito tampone a manto erboso o chimico-fisico, per l'abbattimento dei solidi sospesi prima di un loro casuale sversamento nel corso d'acqua.
 - non venga modificato il profilo di fondo del torrente (con buche, paratie, deviazioni del flusso delle acque etc.)

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.